



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI

- Approvato con delibera C.C. n.137 del 21.12.1990.
- Modificato ed integrato con delibere C.C. n.16 del 10.4.1992 C.C. n.126 del 30.12.1993.

ART. 1

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.12 della L. 7.8.90, n.241, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale erogherà, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, i seguenti contributi:

- a) Contributi ed interventi o agevolazioni di qualsiasi natura a famiglie e persone indigenti e/o bisognose.
- b) Contributi ed interventi o agevolazioni di qualsiasi natura, per rendere effettivo il diritto allo studio, a studenti meritevoli provenienti da famiglie indigenti e/o bisognose, residenti nel Comune.
- c) Contributi a società sportive operanti nel territorio comunale, che siano iscritti alle relative organizzazioni sportive e/o associazioni.
- d) Contributi a comitati, associazioni e gruppo sportivi che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, ricreativo, sportivo, assistenziale, nonché ad associazioni e soggetti rappresentativi di categorie per finalità di promozione economica.
- e) Contributi ad associazioni che organizzano attività di promozione culturale o manifestazioni legate a solennità civili o religiose o rivolte alla salvaguardia del territorio e/o ambiente, nonché della salute ovvero al miglioramento delle condizioni di vita delle categorie svantaggiate.
- f) Contributi ad enti pubblici e ai privati che organizzano attività culturali, ricreative, sportive o che realizzano manifestazioni o interventi rilevanti e di valorizzazione dell'immagine del territorio e/o ambiente.
- g) Contributi ad enti pubblici, a privati e ad associazioni che operano nel campo dei servizi a rilevanza pubblica per lo svolgimento dell'attività connessa ai loro fini istituzionali.
- h) Contributi ad enti pubblici, associazioni, privati anche non in danaro, ma mediante interventi diretti con l'impiego di mezzi e/o personale del Comune da quantificarsi, comunque, in termini economici nel provvedimento di erogazione.

ART. 3

La Giunta Municipale, sulla base delle richieste di cui al successivo art. 4, provvede con proprio atto deliberativo all'erogazione dei contributi di cui all'art.2 - lett.a) e b) previa acquisizione agli atti dei necessari documenti comprovanti lo stato di indigenza e/o lo stato di bisogno del nucleo familiare del

richiedente. Lo stato di indigenza verrà determinato con riferimento al minimo vitale fissato dalla L. 30.7.90 n.217.

L'erogazione dei contributi, nonché la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere a studenti meritevoli è altresì subordinata alla verifica dello stato di meritevole.

ART. 4

Le domande rivolte ad ottenere i contributi di cui all'articolo precedente devono indicare:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) esplicazione dettagliata dello stato di bisogno;
- c) indicazione della finalità per cui è richiesto il contributo;

e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione dei redditi o modello 101 oppure 201.
- b) Stato di famiglia.
- c) Parere in merito allo stato di bisogno del richiedente, espresso dall'Assistente Sociale e/o accertamento dei Vigili Urbani.
- d) Ogni altro documento che il richiedente ritenga utile allegare.

ART. 5

La Giunta Municipale, sulla base della richiesta di cui al successivo art. 6, provvede con proprio atto deliberativo all'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 - lett. c), d), e), f), g) e h) del presente regolamento previa verifica di quanto segue:

- a) che l'iniziativa o l'attività per cui si chiede l'intervento sia di pubblica utilità, cioè che sia rivolta all'intera collettività e non ad interessi particolaristici;
- b) che l'iniziativa o l'attività non sia in contrasto con il programma o gli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) che le iniziative a carattere ricreativo e sportivo siano principalmente rivolte a migliorare la vita dei giovani e ad avviarli ad una corretta utilizzazione del tempo libero;
- d) che l'Amministrazione possa esercitare all'occorrenza una fattiva opera di controllo sull'utilizzo dei contributi richiesti e con l'obbligo da parte dei richiedenti di presentare il consuntivo dell'attività svolta che permetta di verificare i risultati conseguiti.

ART. 6

Le domande di persone ed enti pubblici e privati intese ad ottenere i vantaggi economici di cui all'art. 2 - lett. c), d), e), f), g) e h) devono indicare:

- a) generalità complete del richiedente, che coinciderà con il rappresentante legale per gli enti pubblici o privati o società; in quest'ultimo caso dovrà altresì essere indicata la ragione sociale;

b) motivazione o natura delle richieste;

e devono essere corredate, ove occorra, dalla seguente documentazione:

a) preventivi dettagliati, memorie, note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa;

b) indicazione di altri Enti od Associazioni aderenti all'iniziativa;

c) consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;

d) altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.

Le società sportive dovranno altresì indicare il numero degli iscritti e la categoria di campionato a cui eventualmente partecipa la società.

ART. 7

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

ART. 8

Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, il Comune concede contributi sui finanziamenti alle imprese artigiane, commerciali e pubblici esercizi del Comune di Sant'Agostino, per investimenti produttivi con le modalità e nei termini previsti nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 4.6.1991, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ferrara in data 25.6.1991 n.15343, che, anche se non materialmente riportato, costituisce disciplina integrante del presente regolamento.

ART. 9

E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART.10

L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associata o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART.11

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio servizi sociali, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente, dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio ragioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

Copia dell'albo è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.